6

PIANO
DI REGOLAMENTO
DEL DIRETTORIO
MEDICO-CHIRURGICO DI PAVIA



MILANO

Nella Stamperia de' Fratelli Pirola
Impressori dell' Eccma Città dicontro al Teatro alla Scala.
Con Privilegio.

AVVISO.



Olendo Sua Maestà sistemati in tutti i suoi rapporti gli oggetti, che risguardano la Medicina, e le professioni analoghe, e dipendenti dalla medesima, ha comandato di trasferire il Direttorio Medico-Chirurgico a Pavia, ove già esiste un ragguardevole Corpo di Professori della Facoltà, e dove la Regia Università somministra tutti i maggiori comodi per apprendere in tutta la sua estensione i relativi Studj, che tanto da vicino interessano la pubblica salute.

In conseguenza de' Sovrani Ordini il Regio Imperiale Consiglio di Governo ha fatto rettificare il Piano della Facoltà Medica pubblicato l'anno 1775. con quelle addizioni, e modificazioni, che sono state riconosciute corrispondenti alle massime generali del nuovo Sistema; e siccome l'esercizio della Farmacía deve essere in correlazione di detto nuovo Siste-

ma, così il Regio Imperiale Consiglio ha pure combinato il Piano Farmaceutico, onde sia di conformità regolata l' importanza di questa Professione.

Essendo però stati approvati amendue i Piani dalla Regio-Imperial Corte, il Regio Imperiale Consiglio ha ordinato, che siano dedotti a pubblica notizia, e che i medesimi d' ora in avanti debbano inalterabilmente servire di norma nell' esercizio delle rispettive competenze.

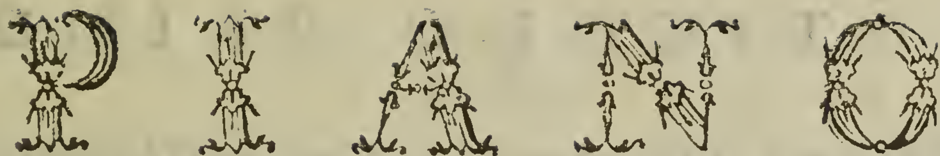
A quest' effetto sono incaricati il Regio Direttorio Medico-Chirurgico di Pavia, e le Regie Intendenze Politiche dello Stato d' invigilare, perchè siano osservati i prescritti Regolamenti con esattezza, e precisione.

Dat. in Milano 29. Aprile 1788.

DAL REGIO IMPERIALE
CONSIGLIO DI GOVERNO.

Giusti Consigliere.

Redaelli Segretario.



DI REGOLAMENTO DEL DIRETTORIO MEDICO-CHIRURGICO DI PAVIA.

INTRODUZIONE

§. I.

DOvendo eſſere traſferita da Milano alla Regia Univerſità di Pavia, come al centro degli Studj la Facoltà Medica, Ella formerà in detta Città *un Collegio Direttoriale Medico-Chirurgico*, al quale ſaranno interamente ſubordinati tutti gli oggetti di Medicina, Chirurgia, e Farmacia delle Città, Borghi, Luoghi, e dipendenze del Ducato di Milano, e di quello di Mantova.

§. II.

Il *Collegio Direttoriale di Medicina* ſarà ſtabilito in Pavia giuſta l' antico Piano della Facoltà Medica già per lo addietro adottato; per quanto però egli potrà combinarſi con la nuova Medica conſtituzione, alla quale il preſente Regolamento ſervirà di baſe.

ARTICOLO PRIMO

Del Collegio Direttoriale Medico-Chirurgico, della ſua forma, e conſtituzione.

§. I.

Vi ſarà in Pavia un Collegio di Medicina e Chirurgia, il quale rappreſenterà la Facoltà Medica Direttoriale di tutto lo Stato.

§. II.

Il Collegio ſarà compoſto dal Direttorio Reale della Facoltà, e dai Profeſſori di Medicina e Chirurgia dell' Univerſità di Pavia, come pure da alcuni altri membri diſtinti pei loro meriti, e cognizioni nell' arte della Medicina e della Chirurgia. La riunione di queſti membri diverſi formerà l' intiero Collegio rappreſentante la Facoltà Direttoriale.

§. III.

Il Direttorio Reale del nominato Collegio conſiſterà in un Direttore per la parte Medica, e Farmaceutica, e un altro Direttore per la parte Chirurgica e per tutto quello, che riſguarda gli Oſtetricanti, e le Levatrici. Queſti due Direttori preſiederanno reciprocamente al Collegio per gli affari di Medicina, o di Chirurgia ſecondo che il caſo apparterrà all' una o all' altra di queſte ſcienze. In oltre ai due Direttori ſarà aggiunto in qualità di Aſſeſſore per la parte Chimica, e Farmaceutica, il Profeſſore di Chimica, e di Botanica.

§. IV.

Nel caſo che l' uno, o l' altro dei Direttori foſſe aſſente, o impedito d' intervenire ad eſercitare la ſua incumbenza, vi ſupplirà in di lui vece l' Aſſeſſore, e ſe queſti pure foſſe impedito, il Decano, o in fine il Profeſſore più anziano della Facoltà Medica di Pavia.

§. V.

Gli affari del Direttorio ſi tratterranno collegialmente. Ciaſcun membro del Collegio darà il ſuo voto per gli oggetti, che ſi avranno a trattare, il qual voto avrà lo ſteſſo valore, che quello del Direttore, dovendoſi gli affari tutti decidere colla pluralità de' voti, che ciaſcun membro dovrà dare liberamente e con decenza avanti tutta l' aſſemblea. Riſultando però i voti eguali, quello del Direttore darà la preponderanza alla parte, che ſeco lui opina. Eſſendovi diſcrepanza di opinione, ciaſcun Direttore, ed anche l' Aſſeſſore Chimico Farmaceutico potranno far regiſtrare il proprio voto ſeparato, per chiedere dal Regio Imperiale Conſiglio nelle coſe di maſſima, e d' importanza gli opportuni neceſſarj ſchiarimenti.

§. VI.

I Direttori Reali della Facoltà, e l' Aſſeſſore ſaranno nominati dal Regio Imperiale Conſiglio di Governo; gli altri membri del Collegio conſiſteranno nei Profeſſori della Facoltà di Medicina, e di Chirurgia dell' Univerſità di Pavia; e il Direttorio ſceglierà anco-

ra oltre ai Profeſſori, un Medico, un Chirurgo, ed uno Speziale di Pavia tra quelle perſone, che ciaſcuno dei Direttori crederà le meglio fornite delle qualità ricercate relativamente alla ſua Provincia. Tutti queſti Individui riuniti formeranno l' intero Collegio, che inoltre avrà il ſuo proprio Cancelliere Teſoriere da nominarſi dal Regio Imperiale Conſiglio, ed un Bidello, che ſarà nominato alternativamente dai due Direttori, cioè una volta dal Direttore di Medicina, e l' altra da quello di Chirurgia.

§. VII.

I due Direttori proporranno parimenti ciaſcuno nella propria Provincia alla approvazione del Regio Imperiale Conſiglio li Delegati, de' quali avrà biſogno il Collegio Direttoriale nelle differenti Provincie, e Città dello Stato, per la miglior direzione degli affari relativi alla Facoltà.

§. VIII.

Per le ricerche neceſſarie concernenti oggetti di conſeguenza il Direttore nominerà quai Relatori uno, o due de' Membri del Collegio, i quali in ciaſcun dipartimento poſſano informare viemmeglio l' intero Collegio della vera ſituazione delle coſe, ed eſpongano il loro particolare ſentimento conforme i principj relativi agli oggetti intorno a' quali avranno eſſi fatte le loro ricerche d' Ufficio.

§. IX.

Il Collegio Direttoriale ſi unirà regolarmente una volta la ſettimana ſcegliendo ore, le quali non ſiano occupate dalle Lezioni accademiche ; Il luogo dove il Collegio ſi unirà, ſarà aſſegnato nella Univerſità ſteſſa in una ſituazione comoda, e poco eſpoſta al rumore, e quindi alla diſtrazione. Da queſto luogo ſortiranno tutti gli atti del Collegio ſottoſcritti ſempre dal riſpettivo Direttore e dal Cancelliere.

§. X.

Avranno i Direttori per la conferma legale de' Diplomi, concluſioni, ed ordini, un ſigillo con la inſcrizione : *Sigillum Reg. Directorii & Colleg. Med. Univ. Ticinenſis* oltre le Armi Imperiali, che ſaranno nel mezzo.

§. XI.

Per maggiormente facilitare la corriſpondenza neceſſaria, il Direttorio Reale, e li Delegati goderanno della franchigia della Poſta per le lettere, e pachetti d' Ufficio, e coſe relative alle funzioni del Collegio. Per la quale franchigia delle lettere, e de' pachetti di Ufficio a favore del Direttorio, e de' ſuoi Delegati in Provincia, limitata a ſoli oggetti d' Ufficio, ſi dovranno oſſervare le cautele preſcritte per altri Dicaſterj.

§. XII.

Il Direttore cui ſpettano gli affari, nell' Aſſemblea

dell' intiero Collegio, avrà una ſedia diſtinta in capo del Tavolo; e nel primo luogo alla ſua deſtra ſederà l' altro Direttore, quindi il Decano della Facoltà, e dopo lui gli altri Profeſſori tutti collocati giuſta l' ordine d' anzianità, che hanno nell' Univerſità. A ſiniſtra ſederà in primo luogo l' Aſſeſſore, quindi gli altri Membri del Collegio collocati tutti ſecondo il loro rango, e l' anzianità, che hanno fuori della Seſſione. Nelle Seſſioni di affari miſti ſiederà nel mezzo il Direttore Medico.

§. XIII.

Il Collegio Direttoriale dovrà eſſere ſempre unito, tanto negli affari Medici, che negli affari Chirurgici dovendoſi gli uni, e gli altri trattare vicendevolmente per gli eſſenziali rapporti, che hanno tra eſſi, con che però negli affari Medici la direzione ſia del Direttore Medico, e negli affari Chirurgici del Direttore Chirurgico, e che nel caſo della riſoluzione in parità de' voti la preponderanza ſia del Direttore in quella materia, che ſarà trattata.

§. XIV.

Per ciò, che riſguarda le Aſſemblee ſtraordinarie, che il biſogno, o gli emergenti potranno eſigere, il riſpettivo Direttore del Collegio ſarà quello, che le indicherà ogni volta agli altri Membri, la di cui preſenza è neceſſaria.

§. XV.

Sarà poi indispensabile per la validità degli atti del Collegio Direttoriale che la metà almeno dei Membri sia presente all' Assemblea, e dovrà ogni volta farsi menzione nel Protocollo di quegli, che vi saranno intervenuti.

§. XVI.

Apparterrà all' Assemblea generale del Collegio l' assistere a' pubblici Esami, il ricevere li Giuramenti, e l' accordare l' approvazione pel libero esercizio della pratica in tutte le parti dell' amministrazione Medicinale. Gli Esami de' Speziali si faranno giusta la forma prescritta nel Piano Farmaceutico; gli Esaminatori poi faranno la loro relazione a tutta l' Assemblea del modo, con cui avrà loro soddisfatto il Candidato; il quale venendo ad essere presentato farà i suoi Giuramenti nelle dovute forme.

§. XVII.

Allora quando si tratterà di fare de' nuovi Regolamenti per la migliore disciplina nelle rispettive amministrazioni della Facoltà, il Direttore ne preparerà e digerirà le massime per proporle in seguito, come ancora tutti gli oggetti da discutersi dall' Assemblea secondo il §. V., e dopo aver raccolti tutti i voti, si procederà colla pluralità alla promulgazione delle provvidenze, previa l' approvazione del Regio Imperiale Consiglio di Governo, dal quale saranno dati gli ordini necessarj a chi spetterà per porle in esecuzione.

§. XVIII.

Dovrà il Collegio Direttoriale informarsi esattamente dello stato della pubblica salute, delle epidemie e malattie contagiose, le quali attaccheranno in Paese sì gli Uomini, che gli Animali domestici. I Medici, e Chirurghi impiegati dello Stato informeranno ogni anno per mezzo dei rispettivi Delegati il Direttorio del numero dei feriti, degli annegati, delli suicidj, delle assissie, ed in fine di qualunque fisico malore, che sarà pervenuto a loro cognizione. Il detto Collegio confronterà il numero delle nascite, e delle morti accadute d'anno in anno, investigherà le cagioni dell' aumento di queste, e subordinerà al Regio Imperiale Consiglio i suoi riflessi per toglierle, o diminuirle in quanto potrà dipendere da una buona polizia; seconderà le scoperte utili dell' arte salutare, li talenti pronti e capaci d' intraprenderle, e proporrà al Regio Imperiale Consiglio di Governo ricompense per rimunerare quelli, che in tempo di pubblica calamità si saranno esercitati col migliore metodo di guarire le malattie epidemiche, contagiose, ed endemiche della patria.



ARTICOLO SECONDO

Della Giurisdizione, e Doveri del Direttorio Reale Medico.

§. I.

Apparterrà alla Facoltà Medica, e suoi Delegati la vigilanza, perchè siano osservati generalmente li regolamenti Medici, Chirurgici, e Farmaceutici; e la sovraintendenza sulla condotta de' Medici, Chirurghi, Speziali, e Levatrici, ed anche de' Droghieri per ciò che riguarda il commercio delle Droghe medicinali, affinchè il pubblico sia garantito da qualunque contingibile pregiudizio, e a tale fine avrà la facoltà di compartire le necessarie provvidenze ne' modi, e dentro i limiti, che sono prescritti.

Per l' esecuzione di queste sue incombenze avrà l'esercizio regolativo, e coattivo delle facoltà economiche in modo che nei singoli casi di contravvenzione agli attuali, e successivi regolamenti potrà prenderne cognizione, e pronunciare una regolare dichiarazione contro i trasgressori a norma delle Leggi e Regolamenti della polizìa medica.

Non dovrà però immischiarsi nei affari estranei ai regolamenti suddetti, o in quegli articoli, che richiedessero una discussione giudiziaria e controversa fra parte e parte con limitare l' esercizio delle proprie facoltà ai termini di esecuzione, e di provvedimento economico e stragiudiziale.

Nei emergenti però giudiziarj sia di debito e cre-

dito, ſia di danno dato per cure malfatte o gravi negligenze, e in ogni altro oggetto che richiedeſſe perizia medica, le riſpettive liquidazioni e perizie ſaranno di competenza della Facoltà Medica e ſuoi Delegati ſalva ai Tribunali di Giuſtizia la pronuncia della ſentenza e relativa eſecuzione.

Chiunque ſi crederà indebitamente gravato dalle nozioni e provvidenze, che dentro i limiti delle proprie iſtruzioni emaneranno dai Delegati nelle Provincie, e dal Direttorio in quella di Pavia potrà ricorrere alla Facoltà Medica, la quale, preſa cognizione del riclamo, compartirà a tenore delle ſue iſtruzioni l' opportuna provvidenza, oppure conſulterà il Regio Imperiale Conſiglio cui ſarà ſempre libero alle parti il ricorſo in caſo di gravame.

In quanto al metodo da oſſervarſi nella proceſſura, ed altri ſimili emergenti ſi atterrà a quanto viene attualmente praticato dalle Congregazioni Municipali, e dalle Intendenze Politiche, e a ciò che in tale propoſito verrà con maggiore preciſione generalmente ſtabilito.

La Facoltà Medica, il Collegio Direttoriale nelle Provincie potranno dirigerſi non ſolo alle Congregazioni Municipali, e Intendenze Politiche, ma anche ai Giudici e Tribunali per avere da eſſi l' occorrente aſſiſtenza e braccio forte in tutto ciò che riguarda l' eſecuzione delle facoltà loro ſpettanti, e tanto la Podeſtà Politica, che Giudiziaria ſi preſterà ne' modi regolari alle ricerche, che per il ſuddiviſato fine le veniſſero fatte.

§. II.

I Direttori del Collegio Medico manterranno una regolare corrifpondenza con le perfone dipendenti dalla Facoltà in tutto lo Stato, e daranno gli ordini neceffarj alle occorrenze: delle quali cofe ogni volta fi farà menzione negli atti, comunicando all' Affemblea intiera ciò che fi farà trovato opportuno di fare, o ciò che effi avranno rilevato per mezzo della loro corrifpondenza, d' intereffante negli oggetti concernenti la Facoltà fulle malattie regnanti nello Stato non folo, ma nel vicinato ancora, e ne' paefi ftranieri.

§. III.

La cura dell' Archivio del Collegio refta particolarmente raccomandata ai Direttori rifpettivi; fotto la autorità ed infpezione dei quali il Cancelliere conferverà tutti gli atti, regolamenti, fcritti, notizie nel miglior ordine poffibile, ed in un luogo ficuro, che farà indicato a quefto fine fecondo le iftruzioni, che gli faranno date.

§. IV.

Niuno di quelli, che fi prefenteranno per ottenere il libero efercizio ne' diverfi rami della Facoltà potrà effere ammeffo avanti tutto il Collegio per foftenervi gli efami pubblici fenza prima aver prefentato al rifpettivo fuo Direttore i proprj titoli, e documenti neceffarj, e fenza avere fatto avanti il medefimo un *Tentamen prævium* nel modo, che farà detto più fotto.

L' atteſtato accordato dal Direttore al Supplicante gli ſervirà per aſſicurare tutto il Collegio d'aver ſoddisfatto a quanto viene preſcritto nel Piano degli ſtudj per la riſpettiva facoltà.

§. V.

Nel caſo di qualche avvenimento di conſiderazione concernente in generale la pubblica ſalute, il Direttorio informerà toſto il Regio Imperiale Conſiglio di Governo per le opportune provvidenze.

§. VI.

Perchè il Collegio Direttoriale poſſa avere la neceſſaria regolare corriſpondenza con tutte le Intendenze Politiche, e colle Congregazioni Municipali per gli affari, che riguardano la pubblica ſalute, il Direttorio Reale corriſponderà immediatamente in Pavia coll' Intendenza, e Congregazione Municipale di quella Provincia, e nelle altre Provincie i Delegati del Collegio Medico corriſponderanno direttamente colle riſpettive Intendenze, e Congregazioni ſecondo la varietà dei caſi, e ſaranno tenuti ragguagliare il Direttorio Reale delle contingenti emergenze.

§. VII.

Per vegliare al buon ordine, ed alla eſecuzione de' Regolamenti per gli articoli concernenti la pubblica ſalute, il Direttore Medico farà egli ſteſſo ogni cinque anni avendo ſeco lui l' Aſſeſſore una viſita generale di tutte le Farmacie de' Fiſicati, ed Oſpitali del-

lo Stato ; ed inoltre ne' casi di qualche emergente fortuito nelle Provincie, il Direttore commetterà ai Delegati rispettivi ogni volta le visite suddette: anzi essi medesimi potranno alle occorrenze portarsi dovunque improvvisamente a visitare, anche senza averne ricevuta commissione immediata dal Direttorio, purchè ne riferiscano immancabilmente ogni volta i risultati, giovando assai al pubblico bene le impensate eventuali visite, più che le regolari, ed aspettate.

§. VIII.

Il medesimo terrà una lista esatta di tutte le persone dipendenti dalla Facoltà, dell' età, condizione, condotta, impiego, ed ufficio particolare, e del loro salario. In ciascuna Spezieria poi ordinerà, che si tenga una lista stampata de' Medici e de' Chirurghi della Città e del Circondario, che hanno il permesso di curare gli ammalati.

§. IX.

Instruiti de' bisogni di ciascun Distretto per la migliore costituzione Medica i Direttori faranno le loro rispettive relazioni al Regio Imperiale Consiglio, per ciò che risguarda la di lui superiore inspezione, e comunicheranno colle Intendenze Politiche, e colle Congregazioni Municipali nel modo prescritto nel §. VI. di quest' articolo, affine che Esse possano per ciò che spetta al loro istituto concorrere alle opportune providenze.

§. X.

Le Congregazioni Municipali comunicheranno ogni anno nelle Provincie ai Delegati, ed in Pavia al Regio Direttorio le liste della popolazione, delle nascite, e delle morti, affinchè da un numero straordinario di queste, o da un difetto troppo considerabile di nascite, che potrebbe osservarsi accadere in qualche distretto dello Stato, il Collegio possa fare le ricerche necessarie, e determinare le cause ed i mezzi per indi prevenire sì gravi danni alla popolazione: a tal fine sarà libero al medesimo Collegio Direttoriale di consultare altresì li registri, su' quali si formano le liste menzionate. Nel medesimo tempo il Collegio si farà pure da ciascun Paese presentare in un colla lista annua de' parti, che vi saranno occorsi, la sorte de' Bambini, e delle loro Madri, come sarà poi ordinato nel piano d'Ostetricia.

§. XI.

Il Direttorio dovrà tosto essere avvertito della morte de' Medici, Chirurghi, Speziali, Levatrici dai rispettivi Delegati, ed egli avrà cura, che le Comunità non vengano a soffrire per le accadute perdite, procurando prontamente qualche interinale sostituto, persino che si possa procedere nelle forme regolari alla elezione del Medico, Chirurgo, o della Levatrice.

§. XII.

Per soddisfare a questo oggetto interessante, e per

non lasciare mancare di soccorsi le Popolazioni, il Direttorio avendo presa cognizione locale ed esatta di tutte le Città, Borghi, e principali Paesi dello Stato, siccome pure degli Ospedali per mezzo della prima visita generale, proporrà al Regio Imperiale Consiglio di Governo un Piano delle Condotte Mediche, e Chirurgiche; degli onorarj rispettivi da fissarsi, delle residenze, e distretti di ogni Condotta ec., locchè servirà a determinare con fondamento il compenso in proporzione del bisogno, e della popolazione dei rispettivi Distretti. A quest' effetto saranno nominati in Provincia i Delegati del Direttorio, i quali avranno l' ispezione sopra un determinato numero di Medici, Chirurghi ec., per far loro eseguire li Regolamenti, che emaneranno dal Collegio di Medicina, come è già stato detto.

§. XIII.

Il numero de' Medici pubblici Fisici, essendo così determinato, il Direttorio formerà tre classi d' impieghi da conferirsi alle persone, che ne saranno rese degne, e che meriteranno la confidenza del Regio Imperiale Consiglio.

La prima classe sarà composta di Medici pubblici ed approvati, che per i loro talenti superiori, e per la sperimentata loro perizia avranno meritato di godere di uno stato più distinto.

La seconda classe comprenderà li Medici, che si saranno distinti con le loro utili fatiche, e che con ogni esattezza avranno soddisfatto a tutti i doveri e regolamenti prescritti dal Collegio Direttoriale.

La terza classe sarà per i giovani Medici, che ne' loro studj teoretici e pratici si saranno mostrati i più zelanti, e che avranno fatti i più grandi progressi nella Clinica, ed Ospitali, ne' quali avranno fatta la loro pratica.

L' onorario sarà fissato in corrispondenza de' fondi, e della estensione del Territorio conforme al Piano, che sarà dal Regio Imperiale Consiglio approvato.

§. XIV.

Il Direttorio farà sì, che successivamente passino i più degni dall' una all' altra classe, e così procurerà che sieno ricompensati i meriti, senza avere riguardo a qualunque siasi raccomandazione, o ad altre viste, che non abbiano un rapporto immediato con la giustizia distributiva, e col bene de'Cittadini. L' età, e il tempo più lungo di servizio non saranno le sole cose, che abbiano a dare diritto alle promozioni, ma bensì il talento impiegato con successo, e la più stretta osservanza de' Regolamenti prescritti dal Collegio Direttoriale. Soprattutto si avrà riguardo nella collazione degli impieghi di nomina del Regio Imperiale Consiglio per li Medici pratici, che avranno dato le migliori descrizioni dell' Epidemíe, e malattie endemiche, o che avranno fatte stampare opere di pratica, le quali possan loro procurare meritamente la confidenza pubblica.

§. XV.

In vista della necessità, che si ha dei Chirurghi alla Campagna, si formerà di essi una quarta classe, che

comprenderà li giovani Chirurghi, che ancora abbisognano di un più lungo esercizio, e si saranno ciò non ostante meritato un qualche soccorso dallo Stato per rendersi più degni di servirlo nelle classi superiori.

§. XVI.

Lo Stato non potendo salariare un numero troppo grande di Medici, e Chirurghi, il Direttorio metterà dei limiti ragionevoli alle nuove Condotte, che proporrà d'erigere tanto pe' Medici, quanto pe' Chirurghi, e procurerà, che sparse nella Campagna vi sieno delle persone capaci di esercitare nello stesso tempo la Medicina, e Chirurgia, per così compendiare in qualche modo i pubblici salarj. Questi Medici-Chirurghi, siccome anche tutti li Chirurghi graduati, dovranno per essere approvati, oltre la Laurea Medica, fare sul cadavere quella operazione, che verrà cavata a sorte da un' urna, nella quale saranno contenute, e segnate in altrettanti viglietti le essenziali ed importanti chirurgiche operazioni. Oltre questo esperimento li Medici Chirurghi e li Chirurghi graduati faranno fare una preparazione anatomica cavata similmente a sorte, e la dimostreranno in pubblico. Vi saranno perciò in un' altra urna anche i distinti viglietti, nei quali sarà indicata qualche parte di anatomía umana, che possa essere dimostrata senza lunghe preparazioni dentro il tempo d'un' ora. Il tutto si farà nel Teatro pubblico anatomico, ed a porte aperte; saranno somministrati per questi due esperimenti tutti gli stromenti di Chirurgía ed Anatomía, che richiederà il Candida-

to, il quale da se stesso gli dovrà scegliere, affine di mostrare, che ne conosce la destinazione, e l'uso.

Vi sarà una seconda Classe di Chirurghi, che potranno optare alle Condotte miste, ed in questa non vi si ammetteranno, che quei Chirurghi, li quali saranno esercitati nell'arte ostetricia, e nel medesimo tempo avranno tante cognizioni di Medicina, quante si ricercano per poter affidare que' Paesi, per esempio, montuosi, dove non si possa nello stesso tempo mantenere ed un Medico, ed un Chirurgo eccellente ciascuno nel suo mestiere.

§. XVII.

Siccome poi, oltre a questi Medici, e Chirurghi dotati di pubblici stipendj, vi saranno de' Pratici in Medicina, e Chirurgia ridotti a vivere con non altro soldo, che quello, che loro fornisce la pratica giornaliera, il Regio Direttorio procurerà di avere in ogni tempo la più esatta cognizione dei talenti, e de' meriti di queste utili persone dell'arte, le quali non avendo ancora collocamento fisso, o stipendio, si saranno non pertanto rese le più degne di succedere a quegli, i quali per morte, o per altro cambiamento faran luogo ne' differenti Paesi dello Stato. In tale circostanza il Direttorio, siccome in ogni altro collocamento avrà cura di far presenti al Regio Imperiale Consiglio quei soggetti, i quali avranno servito con successo, o che avranno li meriti dettagliati al §. XIV.

§. XVIII.

Dopo che col Piano superiormente approvato saranno stati ridotti al conveniente numero li Medici, Chirurghi, Levatrici, e Speziali necessarj a ciascun Paese, come pure li rispettivi Salarj, il Direttorio Reale formerà le istruzioni particolari per ciascun Individuo, cioè per li Medici, Chirurghi, Medico-Chirurghi, Pratici, Levatrici, Speziali, ed esaminerà le capitolazioni proposte dalle Comunità ai Medici, e Chirurghi condotti in quella parte, che riguarda l' esercizio della professione. Le istruzioni saranno tutte stampate, e se ne darà un esemplare a chi conviene di darlo per far conoscere ad ogn' uno li doveri, cui ha a soddisfare. I Delegati avranno costantemente l' occhio attento sulla più esatta osservanza di queste istruzioni, e informeranno il Direttorio di tutte le ommissioni, e trasgressioni, che avranno rimarcate. Per quest' effetto i medesimi Delegati terranno una lista della condotta di tutti, e di ciascuno de' loro subordinati, la qual lista essi manderanno ogni anno al R. Direttorio, perchè da questo possa essere presa in considerazione all' occasione, che esso venisse consultato per la scelta o promozione ai pubblici impieghi.

§. XIX.

Ciascun Medico tanto degli Spedali, quanto delle Condotte stabilite nello stato, ogni sei mesi dovrà fare al Direttorio un' esatta e fedele relazione delle malattie, che avranno singolarmente regnato negli Spedali, Paesi,

Diſtretti riſpettivi, e confidati alla ſua cura, indicando nello ſteſſo tempo li mezzi, e metodi, che avrà trovato riuſcire meglio, e i caſi ſtraordinarj, e ſingolari, che gli ſaranno occorſi, e che poſſano meritare l' attenzione del Collegio Medico; queſte relazioni ſaranno preſentate negli Spedali ai Direttori, e nelle Provincie ai riſpettivi Delegati per l' uſo ſuddetto.

§. XX.

Se fuor Paeſe avverrà, che ſi proponga alcun nuovo metodo, o che ſi faccia qualche ſcoperta di molta efficacia nell' arte del medicare, il Direttore. R. ne comunicherà toſto la notizia a ciaſcun Medico, e Chirurgo delle riſpettive Condotte, e Spedali, affinchè così ne poſſano tutti approfittare, e fare in ſeguito la loro eſatta relazione ſugli effetti, ch' eſſi ne avranno oſſervati.

§. XXI.

Il Direttorio venendo ad avere per tai mezzi riunite le migliori deſcrizioni delle Epidemie e Malattie conſiderabili oſſervate nello Stato, procurerà di darne una collezione ſtampata col titolo di *Acta Medico-Chirurgica Inſubriae*, alla quale ciaſcun Medico pratico, e Chirurgo di riputazione avrà onorevole parte, preſentandoſene occaſione. Il Direttore farà la ſcelta delle oſſervazioni le più rimarchevoli, ed iſtruttive: e per tale modo ſi ſtenderà il profitto di queſta Inſtituzione al di là de' Confini dello Stato, ed a beneficio di tutta l' Umanità. I nomi de' Medici, e Chirurghi impiegati ſaranno deſcritti in fronte della Collezione, di cui ſi

pubblicherà di tempo in tempo un volume in proporzione del numero delle interessanti osservazioni.

§. XXII.

Il Direttorio proporrà de' mezzi per aumentare la letteratura Medica o la lettura de' libri utili alla Medicina, e Chirurgia, presso la gente dell' arte, la quale o per mancanza di zelo, o per mancanza di sussidj li più necessarj non coltivano più la loro scienza, restano addietro, e ne dimenticano li principj con gran danno dello Stato. I mezzi devono essere di tal natura, che non abbiano ad accrescere di troppo pubbliche spese, nè a sopraccaricare una Famiglia del peso de' libri.



ARTICOLO TERZO.

Dell' esame pro libera Praxi.

§. I.

Per liberamente esercitare ciascun ramo della Facoltà, sarà indispensabile, che il Candidato sia pubblicamente approvato, e l'approvazione non sarà mai accordata senza che precedano gli Esami, ai quali saranno soggetti tutti li Medici e Chirurghi anche quando saranno diggià stati graduati, come pure gli Speziali, Chimici, Droghieri per la parte, che riguarda le Droghe medicinali, Levatrici, che vorranno esercitare la loro arte nello Stato. Nessuno potrà esentuarsi da queste leggi sotto qualunque pretesto, essendo cessato per ordine superiore qualunque titolo o privilegio, che può per lo addietro aver avuto un corpo, od un Individuo di dare la permissione di liberamente praticare in qualunque parte della Facoltà. Chi oserà contravvenire a questa legge sarà punito con la condanna dello sborso di scudi quindici per la prima volta, del doppio in caso di recidiva; e qualora si trattasse di contravvenzione qualificata si consulterà il Regio Imperiale Consiglio per quella maggiore pena, che potranno meritare le speciali circostanze del caso.

§. II.

Il Catalogo delle Persone dell'arte approvate sarà stampato ogni anno con le aggiunte necessarie, che si faranno.

§. III.

Quelli, che vorranno paſſare all' Eſame *pro libera praxi*, ſi preſenteranno per tale effetto al Direttore della loro riſpettiva Facoltà, il quale avendo riconoſciuto i loro titoli, e requiſiti preſcritti dal Regolamento della Facoltà, deſtinerà un giorno per l' Eſame privato.

§. IV.

Il Candidato, s' egli è Medico, dovrà provare di avere ottenuto il Grado in queſt' arte in una delle Univerſità degli Stati Auſtriaci, e di aver fatti tre anni di pratica, o nella Clinica di Pavia, o in un grande Oſpedale dello Stato, ſotto la direzione di un Medico pubblico del medeſimo Oſpedale. Tuttocchè poi ſia facoltativo di fare la pratica anche ne' grandi Oſpitali dello Stato; pure ſarà coſa aſſai opportuna, ed utile ſe i Graduati vorranno fare qualche anno di pratica a Pavia, ove vi ſono tutti i maggiori comodi per abilitarſi maggiormente nell' eſercizio della loro Profeſſione.

§. V.

La maniera, colla quale i Giovani pratici frequenteranno gli Spedali, ſarà la ſeguente.

Ciaſcun Giovane Medico graduato ſceglierà una Crociera dell'Oſpedale; in eſſa ſeguirà attentamente il Medico mattina, e ſera alle viſite di tutti gli Ammalati della medeſima; ed egli ſteſſo ne ſcriverà le ricette, che il Medico gli detterà. Oltre al viſitare in queſto modo, ed oſſervare tutti gli Ammalati, egli ne ſcieglie-

rà un numero sufficiente, per scriverne giornalmente la storia colla massima esattezza, notando in essa la loro età, condizione, temperamento, maniera di vivere, cause delle Malattie, effetti, e sintomi, medicamenti, e da ultimo la maniera nella quale anderanno a finire le Malattie, aggiungendovi, se esse finiscono colla morte, ciò che sarà stato trovato ne' rispettivi Cadaveri, sia che questi vengano trasportati alla notomia pubblica, ossia che divengano l' oggetto delle ricerche patologiche del Professore di Clinica, il quale avrà il diritto di ricercare quel Cadavere ch' egli crederà convenire per decidere delle cause delle Malattie, e de' suoi effetti interni.

Le storie delle Malattie fatte in tal modo saranno scritte pulitamente e con precisione ne' foglj eguali e tagliati in quarto per essere legati, ed ogni volta depositati nella Biblioteca dello Spedale; il quale conviene che sia in possesso della Storia delle Epidemie, che vi hanno regnato e delle Malattie, che vi sono state curate.

§. VI.

Saranno questi *Diarii Medici*, ossia queste Storie di Malattie scritte dai Giovani praticanti di propria mano, ed ogni volta sottoscritte dal Medico dello Spedale da loro frequentato. E queste poi i Giovani Medici domandando il libero esercizio della loro Arte, dovranno presentare al Direttore, il quale terralle nelle proprie mani alcuni giorni per esaminarle da vicino, e per giudicare del modo, col quale il Candidato avrà intesi i casi da lui osservati: Sarà nel contenuto di

queſte oſſervazioni (le quali il Candidato avrà eſtratte dalla Biblioteca pratica dello Spedale con una ricevuta, e che il Direttore della Facoltà ſi farà carico d' indi a qualche giorno reſtituire allo Spedale medeſimo) che il Direttore eſaminerà in ſua propria Caſa i progreſſi, che il Giovane Medico avrà fatti nella pratica della ſua arte.

§. VII.

Oltre queſte condizioni il Candidato dovrà ancora preſentarſi alla Clinica; il Profeſſore della quale gli aſſegnerà tre Ammalati di conſeguenza, cui il Giovane dovrà eſaminare pubblicamente, e in preſenza di tutti quelli, che frequenteranno queſta Scuola. Dopo un tale eſame il Candidato formerà la Diagnoſi, e Prognoſi; Spiegherà parimenti le indicazioni curative della Malattia di cui ſi tratta, ed egli da per ſe ſteſſo ſcriverà le ricette de' rimedj, che gli ſembreranno indicati. A queſt' atto pubblico preſiederà ſempre il Profeſſore di Clinica; il quale alla fine della cura darà un atteſtato conforme alla maniera, colla quale il Candidato avrà diſimpegnata la ſua incombenza.

§. VIII.

Il Direttore Reale oſſervati tutti queſti requiſiti, e l' abilità pratica, o per lo contrario la inſufficienza del Supplicante, lo ammetterà all' eſame, o lo rimanderà, dopo avere comunicato le ſue ragioni al Collegio intiero di Medicina, il quale nel caſo, che venga ammeſſo il Supplicante, gli aſſegnerà unitamente col Direttore un giorno per l' eſame.

§. IX.

Questo Esame, nel quale s' osserverà il metodo praticato per gli esami della Laurea in Medicina, si farà in presenza di tutto l'intero Collegio. Ciascun Membro del medesimo farà delle quistioni relative alla pratica ed alla medicina legale, osservando il più gran rigore (temperato ad ogni modo da quella dolcezza e buon garbo, che valga ad incoraggire uno Scolare troppo timido) per potersi assicurare della capacità del soggetto da esaminarsi e distinguerne i talenti: in conseguenza di che ciascun membro del Collegio darà, o ricuserà il suo voto, secondo che la coscienza gli detterà.

§. X.

L' esame durerà esattamente due ore intiere, ed allor quando queste saranno passate gli Esaminatori facendo sortire l' Esaminato, s' abboccheranno tra essi per poi dare, o ricusare liberamente i loro voti, la pluralità de' quali deciderà della idoneità del Soggetto per essere promosso all' esame pubblico, nel quale il Candidato sosterrà delle Tesi scelte, e rivedute dal Direttore.

§. XI.

Se il Candidato non soddisfa nell' esame privato, ed è rimandato, non potrà esservi più ammesso, che dopo il termine d' un intero anno scolastico, nel quale abbia rinnovato li suoi studj, e perderà la metà del suo deposito.

§. XII.

Il Cancelliere Tesoriere del Collegio di Medicina dovrà necessariamente assistere ad ogni esame senza interruzione per notare tutto quello, che sarà necessario nel Protocollo del Collegio. Il Bidello non entrerà nella Sala, che quando verrà chiamato per qualche bisogno; e ciascun Membro del Collegio conserverà il più rigoroso silenzio su tutto ciò, che vi sarà stato agitato.

§. XIII.

Raccolti i voti il Direttore del Collegio farà chiamare, ed entrare il Candidato, ed allora il Cancelliere gli leggerà la risoluzione, e gli notificherà il giorno fissato dal Collegio Direttoriale per l' esame pubblico.

§. XIV.

Questo esame pubblico si farà a porte aperte colle formalità ordinarie, e in presenza di tutto il Collegio di Medicina. Sarà permesso a tre Individui del medesimo di argomentare; e se vi sarà qualche altro Dottore, che voglia fare una, od altra obbiezione alle Tesi esposte, ne avrà tutta la libertà.

§. XV.

Essendo finita questa cerimonia pubblica, il Direttore, che vi presiede, dichiarerà ad alta voce l'approvazione meritata dal Pratico novello, e gli comunicherà le istruzioni generali per i Pratici nello Stato, le quali saranno lette ad alta voce dal Cancellie-

re. Il Candidato farà giuramento di osservare con tutta l' esattezza queste Istruzioni, e quelle altre di più, che il Collegio Direttoriale potrà col tempo intimargli. Dopo ciò il Direttore farà spedire all' Approvato la necessaria Patente, la sottoscriverà di propria mano, e farà inserire il nome del medesimo nel Catalogo de' Pratici riconosciuti, ed approvati.

ARTICOLO QUARTO

Della Somma da depositarsi per gli Esami, e della ripartizione delle Sportule.

§. I.

Il deposito per gli Esami *pro libera praxi* sarà di cento ottanta lire di Milano, le quali 180. lire saranno depositate nelle mani del Cancelliere Tesoriere del Collegio. Esso dedurrà da questa somma quarantadue lire a benefizio della Cassa del Collegio ripartendo il restante secondo la Tavola A.: tutte le altre spese saranno onninamente abolite.

§. II.

I Nazionali, i quali avranno ottenuta la Patente di Dottore in qualche Università estera, potranno, impetrando una dispensa (la quale però non sarà tanto facilmente accordata, e solo dal Regio Imperiale Consiglio) mercè l' esibizione di detta Patente essere ammessi egualmente che i non Sudditi; ma sì gli

uni, che gli altri dovranno depositare il doppio della somma indicata al paragrafo I.

§. III.

Le Dispense dagli Esami non saranno concedute dal Regio Imperiale Consiglio, se non ne' casi di una piena cognizione del merito eminente del Soggetto, e di una riputazione non equivoca nella Scienza Medica.

§. IV.

Il Deposito di quelli, che saranno stati rimandati dall' Esame, dovendo essere restituito solamente per la metà, e l' altra parte verrà distribuita colla stessa proporzione, come si è detto al §. I., e secondo la Tavola A.

§. V.

Chiunque, dopo aver fatti gli studj, e la relativa pratica, si crederà abbastanza capace di subire gli Esami tanto in Medicina, che in Chirurgia per esercitare ambe queste arti, subirà due esami distinti relativi a queste scienze. Non dovrassi però accrescere il Deposito, se non per quella parte di Sportole, che spettano ai Professori per i due distinti Esami in Medicina, e in Chirurgia: non facendosi per il resto, che una sola Funzione pubblica per conferire ambedue le Lauree.

E ciò al fine d' incoraggire maggiormente li Giòvani di talento a riunire in se le due scienze della Medicina, e Chirurgia, e a poterle esercitare ambedue.

§. VI.

Le pene pecuniarie, da pagarsi per qualche siasi violazione de' Regolamenti del Collegio di Medicina, quando queste non siano altrimenti specificate, saranno di dieci Scudi per ogni volta. La quarta parte sarà a beneficio dell' Accusatore, ed il resto distribuito secondo la Tavola B.

§. VII.

Si terrà un libro particolare, nel quale si noteranno tutte le percezioni senza distinzione, e la parte, che ogni volta sarà stata depositata nella Cassa del Collegio; la quale servirà in seguito alle spese necessarie per la Facoltà, e di queste sarà reso esatto conto ogni anno al R. I. Consiglio.



ARTICOLO QUINTO

Delle Eccezioni, e Dispense.

§. I.

I Medici graduati, che per ordine del Regio Imperiale Consiglio, sono stati esaminati, e riconosciuti per capaci da qualsisia Deputazione, o quelli, che sono diggià in possesso da lungo tempo del loro esercizio, come pure gli Speziali esaminati, ed approvati per lo addietro dal Professore di Chimica dell' Università di Pavia, o da chi aveva diritto di approvarli, saranno eccettuati da un nuovo Esame. Tutti però dentro lo spazio di tre mesi, da decorrere dalla pubblicazione di questo Piano, presenteranno i loro ricapiti giustificativi per farli registrare, e faranno il loro giuramento o per se, o per procura.

§. II.

Non dovranno pure essere approvati i Medici, e Chirurghi graduati che proveranno d' aver ottenuto il grado già da sette o più anni, ed eserciteranno attualmente la loro professione; purchè non siano mai stati diffidati dalla Facoltà, e non li aggravi nessuna fondata lamenta.

§. III.

I Medici, e Chirurghi immediatamente attaccati alla Corte, i Professori dell' Università di Pavia, e dei Licei dello Stato, i Medici d' Armata, i Chirurghi dei

Reggimenti ; e degli Spedali , in fine i Medici , e Chirurghi de' Principi, e Viaggiatori ſtranieri ſaranno eſenti dal fare l' Eſame avanti il Collegio Direttoriale per eſercitare il loro meſtiere . I Medici e Chirurghi di grande riputazione ſaranno ſimilmente eſenti da tal legge , quando eſſi vengano eſpreſſamente chiamati a una cura, od operazione ſtraordinaria .

ARTICOLO SESTO

Degli Empirici , e Ciarlatani .

§. I.

Neſſuno eſerciterà nello Stato di Milano , e di Mantova la Medicina , e la Chirurgia , e qualunque altra parte dell' Arte Medica a meno di eſſere ſtato approvato dalla Facoltà ; quando pur non goda delle eccezioni indicate nell' Articolo precedente . Così li Ciarlatani , Empirici , Operatori , Oculiſti , Emiſtomi , Litotomi , Cavadenti , ed altri ſaranno interamente proſcritti dalla Pratica nel Paeſe , a meno che qualcuno d' eſſi per una forte ragione ; come per la di lui eccellenza , ed abilità in alcuna di queſte operazioni non abbia ottenuto un permeſſo ſpeciale dal Direttorio Reale . A tal fine il Direttorio dovrà aſſicurarſi della deſtrezza dello Straniero , facendogli eſeguire le operazioni ne' Spedali , e ſotto gli occhj de' Medici , e Chirurghi conoſcitori . Queſta permiſſione allora gli ſarà accordata *gratis* , e colla condizione , ch' egli continuerà ad operare ſotto

gli occhj de' Chirurghi dello Stato. Rare volte non per tanto verrà il caso di dare siffatte permissioni, perciocchè lo Stato non mancherà di Persone abili nel loro mestiere, le quali non ignoreranno tutti i migliori metodi, e sapranno metterli bene in pratica.

§. II.

Quelli, che non ostante queste leggi intraprenderanno cure, od operazioni, oltre le pene imposte qui sopra (Art. III. §. I.) saranno puniti a norma, e secondo il rigore delle Leggi, allorquando per la sezione legale de' Cadaveri, o per altri indizj sarà provato, che quelle operazioni, o cure hanno recata la morte o pregiudizio alla salute di quei Pazienti, che essi avranno intrapreso a curare. I Medici Fisici e Chirurghi, e soprattutto li Delegati veglieranno, perchè in ogni occasione siano fatte queste ricerche, e saranno autorizzati ad esigere, che li defunti siano aperti, ed anatomicamente esaminati giusta la forma legale, per procedere quindi in conformità del delitto commesso contro la vita de' Cittadini da persone ignoranti di un' arte difficile, e critica.

§. III.

Siccome poi non è impossibile, che qualche particolare possegga de' metodi di guarire alcuna specie di malattie, la perfezione de' quali sorpassi di molto quella de' metodi conosciuti, sarà permesso a ciascuno di proporre al Collegio Direttoriale quel Secreto, ch' egli crederà possedere; e se il rimedio verrà riconosciuto di

grande efficacia, ſarà aſſegnata una Gratificazione proporzionata al Poſſeſſore di quel Secreto, dopocchè il Regio Imperiale Conſiglio ſarà ſtato ragguagliato dal Direttorio degli effetti felici, che il nuovo metodo avrà avuto negli Spedali, in cui ſi ſaran fatte le eſperienze con tutte quelle precauzioni, che ſono dettate dalla prudenza.

§. IV.

Niun Segreto ſarà introdotto, venduto, o diſtribuito ſenza l'approvazione del Direttorio. Non ſolamente ſaranno confiſcati ſiffatti rimedj, ma ancora ſaranno puniti coloro, che li avranno introdotti, venduti, o diſtribuiti nel Paeſe a norma dell' Art. III. §. I.

§. V.

Tutti quelli, che ſotto preteſto di guarire li mali fiſici con cerimonie ſuperſtizioſe, formole, amuleti ec. fanno il più ſovente un abuſo ſcandaloſo della Religione ſteſſa, e impongono al Popolo ignorante, per cattivarſi con lucro la di lui confidenza, in modo, che gli Ammalati traſcurano li rimedj naturali luſingandoſi con vane ſperanze nudrite dall' impoſtura, e dall' imbecillità, tutti coſtoro, ſe ſaranno Eſteri dovranno eſſere toſto rimandati, e condotti alle Frontiere dello Stato, con proibizione di non mai più rientrarvi; ſe poi foſſero Sudditi ſaranno puniti rigoroſamente come nell' Articolo III. §. I.

§. VI.

Quantunque non venga proibito, che un Medico approvato alloggi nella Casa dello Speziale, nè ch' egli possa col medesimo legarsi in parentela; pure, siccome potrebbe ciò dare troppo ragionevoli sospetti di parzialità, o d' interesse, si avrà su questi l' occhio ben attento, sul modo con cui si regoleranno nelle loro mediche prescrizioni, e sul particolare interesse, che potranno prendere a favore dello Speziale Ospite, o Parente; affinchè possa il R. Direttorio prenderne all' occasione quelle misure, e dare quelle provvidenze, che saranno del caso. Quelli poi che faranno traffico, e legheranno società d' interesse cogli Speziali, e quegli altri, che accetteranno da essi, sotto qualunque pretesto, regali; in fine chiunque mancherà gravemente ai doveri del suo ufficio per ragione di vile interesse, sarà punito, come nell' Art. III. §. I.



ARTICOLO SETTIMO

De' Chirurghi, Levatrici, e Speziali.

§. I.

Il Direttorio Reale si prenderà cura perchè i Regolamenti prescritti nelle Istruzioni fatte pei Chirurghi, Speziali, Droghieri, Levatrici siano eseguiti con la massima esattezza.

§. II.

Nelle Visite generali, che ogni cinque anni farà il Direttore del Collegio, s' informerà di tutti li difetti, che potranno tuttavia regnare nell' amministrazione di ciascun ramo della Medicina, e della Chirurgia. Egli ascolterà i suggerimenti de' Delegati rispettivi, i rilievi de' Medici, Chirurghi, e Levatrici, le loro lamente, come pure quelle delle Comunità in caso di mala contentezza rispetto alle Persone, che professano l' arte salutare.

§. III.

Il Direttore Reale terrà esatta nota di tutti li rilievi, ed osservazioni, che avrà potuto fare, e raccogliere; affinchè al suo ritorno possa prendere insieme con l' intero Collegio le necessarie misure per correggere, e sopprimere gli abusi osservati.

§. IV.

Nel medesimo tempo il Direttore farà la sua esatta relazione al Regio Imperiale Consiglio di tutto ciò, che dalla Visita generale de' Stati di Milano, e di Mantova avrà potuto osservare di rimarchevole, come pure proporrà li mezzi, ch' egli crederà opportuni ad isminuire gli abusi, ed a perfezionare sempreppiù li provvedimenti per la pubblica salute, col mezzo de' Membri dipendenti dalla Facoltà. Egli rassegnerà ancora al Regio Imperiale Consiglio li rilievi, che avrà fatti sui differenti oggetti concernenti la salute del Popolo, e gli ostacoli, che si oppongono a questo principal fonte della felicità de' Cittadini.

§. V.

Il Direttorio in un col Collegio Reale Medico-Chirurgico si occuperà al più presto possibile a compilare una buona Farmacopea per tutto lo Stato; come pure a formare una ragionevole Tassa per gli Speziali. Si informerà pertanto ogni anno del prezzo corrente delle droghe semplici, e composte, per potere con aggiustatezza modificare la Tassa di que' medicamenti, che sono soggetti variare in valore, considerato il valore mercantile de' diversi articoli di questo genere.

§. VI.

Essendo necessario di proporre una Tassa per li Medici, Chirurghi, e Levatrici; la medesima, oltre alle Istruzioni necessarie a ciascuna di queste Professioni, sa-

rà stampata per dedurla a cognizione del Pubblico, affinchè le pretese di quelli non siano in verun conto arbitrarie, ma regolate con una Tassa discreta, e ragionevole.

§. VII.

Si metterà per base a questa Tassa (VI) che i Medici, e Chirurghi pensionati dallo Stato, o dalle Comunità non potranno pretendere cosa alcuna per le visite, e servizj fatti alla Classe de' Miserabili; i quali dovranno essere curati *gratis*, e con la medesima premura, che si userebbe a' Ricchi. Riguardo ancora alle Persone comode, ed in istato di pagare, i detti Medici, e Chirurghi si ristringeranno a quanto sarà prescritto da una modica Tassa, eccetto che i loro Ammalati non volessero essi stessi prendere più larghe misure a titolo di una miglior ricognizione.

§. VIII.

Il Direttorio sarà sempre pronto a tassare, o a moderare li conti, che troverà eccessivi, ogni qual volta gliene venga fatta rimostranza; chiunque avesse estorto più della Tassa prescritta dal Direttorio sarà multato nel doppio di ciò, che avrà esatto più della Tassa per la prima volta; e nel triplo in caso di recidiva: anzi il Reale Direttorio farà relazione al Regio Imperiale Consiglio in quei casi, nei quali in concorso di alcune circostanze aggravanti oltre la recidiva meritassero qualche ulteriore provvidenza.

ARTICOLO OTTAVO

Delle unioni de' Delegati del Collegio Direttoriale, coi rispettivi Medici, e Chirurghi.

§. I.

Potendo molto contribuire le corrispondenze de'Medici, e Chirurghi dello Stato al miglior esercizio della loro professione, vi sarà tra essi una generale unione, di cui il principale fine sarà di assecondare li progressi dell' arte, quanto dipenderà dai singoli, e da tutti insieme.

§. II.

In tutte le Città, nelle quali vi siano più di tre Medici approvati vi sarà questa unione subbordinata al Direttorio, e al rispettivo suo Delegato. A questa unione apparterranno pure i Medici di Campagna del medesimo Distretto; ed essi, allorquando verranno in Città, potranno assistere alla detta unione, ed avere insieme agli altri seduta, e voce; una volta ciascun mese questi Medici si uniranno in casa del suo Decano ne' giorni, e ore stabilite. Il Decano sarà il Delegato del Collegio Direttoriale; se poi non vi sarà il Delegato, o fosse impedito farà le veci di Decano il primo Medico Fisico di quelle Città. In Milano dove li Medici dello Spedale, e di Santa Corona fanno regolarmente delle sessioni mensuali, si darà di esse relazione al Collegio Direttoriale principalmente qualora le materie, che vi saranno state trattate meritassero qualche particolare Medica, o

Chirurgica riflessione. A queste regolari assemblee saranno chiamati dal Delegato del Collegio Direttoriale anche i Medici, e Chirurghi della Città, quando la pubblica salute lo richiederà, e saranno tenuti prestarvisi per dovere di professione.

§. III.

In queste assemblee de' Medici si tratterà delle Epidemie, e delle Malattìe regnanti nelle Città, ed alla Campagna, e ciascun Membro comunicherà fedelmente le sue osservazioni in forma di discorso, tanto sulla natura delle malattíe, che su le loro cagioni, e migliori metodi di curarle, si conferirà intorno le nuove scoperte, libri nuovi, e interessanti per la scienza della Medicina; e si proporranno reciprocamente i casi più difficili in pratica, per discutere li punti essenziali, e profittare delle viste d'un numero di Persone dell'Arte riunite insieme. Il più giovane tra li Medici di questa Assemblea avrà l'incumbenza di far memoria in iscritto dei principali oggetti di ciascuna deliberazione. In somigliante maniera si farà una lista, o Tavola Nosologica degli Ammalati osservati da ciascun Membro del Collegio in ogni mese; la quale senza entrare giammai ne' dettaglj personali sarà comunicata al Delegato del Collegio Direttoriale, e dal Delegato al Direttorio stesso di Pavia ogni sei mesi. Allorquando regneranno delle malattìe epidemiche si uniranno i Medici ogni quindici giorni, affinchè ciascuno in particolare contribuisca alla pronta cognizione del nuovo male per fissarne tosto il vero carattere, e il miglior metodo di cura, e

per combinare unitamente la relazione delle loro osservazioni, che dal Delegato si rimetterà al Collegio Direttoriale. Nel medesimo tempo la detta Assemblea farà la descrizione *de Aere*, *Aquis*, *& Locis* concernente la rispettiva Città, e suoi Circondarj; per fare le opportune osservazioni intorno alla salubrità dell' aria, delle acque, generi, abitazioni ec., l' influenza delle quali cose è tanto grande sulla vita, e salute degli Abitanti.

§. IV.

Vi sarà in tutte le Provincie, e Città principali dello Stato un Delegato con due Assessori; l'uno di questi sarà il Chirurgo Maggiore del rispettivo Spedale, o della Città stessa; il secondo sarà un abile Speziale. Il Delegato o sarà ancora Membro dell' Officio Municipale di Sanità, o verrà almeno consultato dalle Intendenze, e dalle Congregazioni Municipali, nelle occorrenze del di lui Instituto. In Milano però vi saranno un Delegato, con tre Assessori, l' uno Medico, l' altro Chirurgico, ed il terzo Farmaceutico.

§. V.

Il Delegato del Collegio Direttoriale avrà l' ispezione sopra tutto ciò, che risguarda gli ordini del Direttorio; e farà al medesimo tutte le opportune relazioni; come altresì le dovranno fare al medesimo Delegato, tutti li Medici, ed altre Persone dipendenti dal suo Dipartimento. Egli veglierà adunque alla esecuzione la più esatta delle Istruzioni, che il Direttorio gli comunicherà per riguardo a' Medici, Chirurghi, Leva-

trici , Speziali , Droghieri . Frequenterà le Aſſemblee de' Medici (§. I. II. III.) quanto più ſpeſſo potrà ; viſiterà li Protocolli , e farà alla Facoltà le ſue propoſizioni relative all' utilità degli oggetti di Medicina , e di Chirurgia . Soprattutto egli terrà regiſtro eſatto di tutto ciò , che occorre nel Diſtretto affidato alla ſua cura concernente l' arte della Medicina , e della Chirurgia . In fine manterrà una regolare corriſpondenza col Direttorio , per agire di concerto col medeſimo al maggiore comune vantaggio .

§. VI.

I Delegati del Collegio Direttoriale godranno della Franchigia della Poſta delle Lettere , Pachetti , ch' eſſi riceveranno , *ex Officio* , come è ſtato detto all' Art. I. §. II. Eſſi avranno il primo rango tra i Medici del loro Diſtretto , eccettuati li Medici della Corte , e ſaranno riſpettati da tutti quelli , che dipendono dal loro Dipartimento , come Rappreſentanti il Capo del Collegio Direttoriale , del quale ſono i Commiſſarj . I medeſimi alla Viſita generale accompagneranno il Direttore del Collegio di Medicina , e gli procureranno tutti i lumi relativi al Diſtretto confidato alla loro iſpezione , per la Direzione degli affari Medici .

TABELLA A. N. I.

Riparto del Deposito per gli Esami, ed Approvazione alla libera Pratica della Medicina.

	lire		lire	
Alla Cassa della Facoltà	42	—	42	—
Al Regio Direttore	24	—	24	—
Ai due Assessori del Direttorio	18	—	36	—
A ciascheduno degli altri Membri della Facoltà	12	—	48	—
Al Medico aggregato del Collegio	10	—	10	—
Allo Speziale aggregato	8	—	8	—
Al Tesoriere Cancelliere	8	—	8	—
Al Portiere	4	—	4	—
			180	—

Trattandosi di Forastiere, che debba fare deposito doppio, dovrà essere doppio anche il Riparto.

Se fosse il Forastiero dispensato dagli Esami: cosa che accadrà di raro, si distribuirà il deposito, come di sopra.

TABELLA A. N. II.

Riparto del Deposito per gli Esami, ed Approvazione alla libera Pratica della Chirurgia.

	lire		lire	
Alla Cassa della Facoltà	24	—	24	—
Al Regio Direttore	16	—	16	—
Ai due Assessori del Direttorio	12	—	24	—
A ciascheduno degli altri Membri della Facoltà	8	—	32	—
Al Chirurgo aggregato	7	—	7	—
Al Tesoriere Cancelliere	5	—	5	—
Al Portiere	2	—	2	—
			110	—

TABELLA B.

Diſtribuzione delle Multe di Scudi dieci.

	lire		lir.	
Alla Caſſa della Facoltà - - - - - - - - - - - - - - -	8	10	8	10
All' Accuſatore - - - - - - - - - - - - - - - - - -	8	10	8	10
Al Regio Direttore - - - - - - - - - - - - - - - -	8	—	8	—
Ai due Aſſeſſori - - - - - - - - - - - - - - - - -	5	10	11	—
A ciaſcheduno degli altri Membri della Facoltà - - - - -	4	—	16	—
Al Medico aggregato - - - - - - - - - - - - - - -	2	10	2	10
Al Chirurgo aggregato - - - - - - - - - - - - - -	2	10	2	10
Allo Speziale aggregato - - - - - - - - - - - - -	2	—	2	—
Al Portiere - - - - - - - - - - - - - - - - - -	1	—	1	—
			60	—